



TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO

Sezione Terza Civile

Ex Sezione Distaccata di Conegliano

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Elena Merlo, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta a ruolo al n. _____ promossa con atto di citazione

da

in

persona del legale rappresentante *pro tempore*, con l'Avv. _____

l'Avv. FRANCO FABIANI, giusta procura in calce all'atto di citazione, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. _____

- parte attrice -

contro

CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con l'Avv. _____, l'Avv. _____ e l'Avv. _____

_____ giusta procura in calce alla comparsa di risposta, con domicilio eletto presso il suo studio in _____

- parte convenuta -

OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)

Conclusioni di parte attrice:

“in accoglimento della domanda proposta dalla attrice, accertata e dichiarata la illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi passivi, con esclusione di qualsiasi periodicità di addebito, nonché della applicazione di spese fisse di chiusura periodica del conto corrente e commissioni di massimo scoperto, condannare l'istituto di credito convenuto a pagare alla attrice la somma di € 28.174,46 (pari a Lire 54.553.354), di cui € 20.5870,82 (Lire 39.830.680), € 553,9 (Lire 1.072.500) a titolo di spese fisse di chiusura del conto, ed infine € 7.049,72 (Lire 13.650.174) a titolo di commissioni di massimo scoperto, come risultante dalla esperita istruttoria - si veda pag. 4 della perizia - oltre interessi legali di mora dalla domanda al saldo effettivo.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, comprensivi di oneri per la consulenza tecnica d'ufficio, ivi incluso quanto eventualmente anticipato e per la consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forfetario spese generali (12,5%) IVA e CpA come per legge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari”



Conclusioni di parte convenuta:

“Respingersi tutte le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto anche alla luce della sentenza n. 24418/2010 della Cassazione”

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Parte attrice chiede la condanna di parte convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate nel conto corrente con essa intrattenuto, acceso nel 1990 ed estinto in data 24.2.2000, per l'importo complessivo di € 28.174,46 (così ridotto rispetto all'originario *petitum* di € 47.681,50). Allega, in particolare, che nel rapporto *de quo*, pur disciplinato con riferimento alla misura degli interessi debitori (quanto meno a decorrere dal 16.1.1995; in ogni caso, parte attrice rinuncia ad ogni doglianza in merito), la convenuta avrebbe applicato la prassi illegittima della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, con conseguente addebito alla correntista di interessi anatocistici, nonché avrebbe addebitato commissioni di massimo scoperto e spese di chiusura periodica del conto, in totale assenza di accordi con la cliente. Inoltre, le condizioni praticate dall'istituto sarebbero state più volte modificate unilateralmente dalla Banca, senza sottoscrizione di alcuna specifica rinegoziazione e senza preventiva notizia alla correntista.

1.2 La convenuta controdeduce, in primo luogo, che la capitalizzazione trimestrale degli interessi sarebbe legittima, ai sensi degli artt. 1823, 1825 e 1831 c.c., in ogni caso a decorrere dal 22.2.2000, in presenza di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'adeguamento dell'istituto bancario alla nuova disciplina; evidenzia, in secondo luogo, come la correntista non abbia mai sollevato contestazioni sugli estratti conto regolarmente ricevuti, che dovrebbero, pertanto, ritenersi approvati, con riferimento agli addebiti in essi contenuti (anche in relazione alle commissioni di massimo scoperto e alle altre spese). Il tasso d'interesse ultralegale sarebbe stato, in ogni caso, validamente pattuito con la sottoscrizione dei relativi contratti di apertura di credito. Afferma, comunque, la legittimità di una capitalizzazione quanto meno annuale degli interessi passivi.

Rileva, inoltre, l'irripetibilità, ai sensi dell'art. 2034 c.c., delle somme di cui l'attrice chiede il rimborso, in quanto il loro asserito pagamento mediante addebito sul conto corrente costituirebbe adempimento spontaneo di un'obbligazione naturale.

Eccepisce, infine, la prescrizione decennale della domanda di restituzione di somme formulata da parte attrice, con riferimento al primo atto interruttivo, intervenuto in data 27.3.2007, decorrendo la prescrizione da ogni singolo



accredito effettuato a favore della banca delle singole somme corrispondenti, in ipotesi, agli interessi sugli interessi.

2. La causa è stata istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.

2.1 In primo luogo, quanto all'eccezione **irripetibilità delle somme oggetto della domanda attorea**, l'eccezione proposta non appare meritevole di accoglimento: infatti, tutti i pagamenti e versamenti nel conto sono stati eseguiti dall'attrice nella convinzione che si trattasse di pagamenti giuridicamente, e non solo moralmente o socialmente, dovuti; l'attrice ha semplicemente adempiuto un obbligo contrattuale che, al momento dei pagamenti, riteneva legittimo. Non è possibile, pertanto, ritenere che ci si trovi in presenza dell'adempimento di un'obbligazione naturale, irripetibile ai sensi dell'art. 2034 c.c.

Non riveste, del resto, alcuna rilevanza la **mancata contestazione degli estratti conto** da parte dell'attrice nel corso del rapporto (infatti, *“l'approvazione tacita dell'estratto conto non preclude la possibilità di contestare il debito da esso risultante, che sia fondato su negozio nullo, annullabile, inefficace o, comunque su situazione illecita”*, come ribadito, da ultimo, da Cass., Sez. 1, Sentenza n. 17679 del 29/07/2009).

2.2 Per quanto concerne il credito fatto valere nell'odierno giudizio, va evidenziato, in primo luogo, come nei documenti contrattuali prodotti dalla banca convenuta non sia contenuta alcuna pattuizione in ordine alle **commissioni di massimo scoperto** e alle **spese di chiusura periodica** del conto. Pertanto, non potranno essere riconosciuti come legittimi gli addebiti a titolo di commissioni di massimo scoperto e spese di chiusura periodica del conto per tutta la durata del rapporto; infatti, è pur vero che il contratto è stato stipulato prima dell'entrata in vigore della legge n. 154/92, il cui art. 4, co. 1 (poi recepito dall'art. 117, co. 4, del TULB), ha introdotto l'obbligo di indicazione nei contratti bancari del tasso di interesse e di ogni altro prezzo e condizioni praticati. Purtuttavia, in assenza di prova scritta, contenuta nel contratto di apertura del conto, dell'intervenuto accordo tra le parti in ordine all'applicazione dei predetti costi, era onere della convenuta provarne in altro modo la pattuizione, onere probatorio nel caso di specie non assolto.

2.3 Quanto alla **capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi**, la relativa clausola è affetta da nullità. Infatti, l'art. 1283 c.c. stabilisce che gli interessi producono interessi solo se scaduti da almeno sei mesi e, comunque, a condizione che siano richiesti con domanda giudiziale o con convenzione posteriore alla loro maturazione; la norma riveste carattere imperativo, ma fa salvi gli usi contrari, che



devono avere, però, carattere normativo per poter superare il precetto codicistico. La Suprema Corte, che costantemente negli anni aveva sostenuto la natura normativa della clausola che stabilisse la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori bancari, con la Sentenza Sez. 1, n. 2374 del 16/03/1999 ha capovolto il proprio precedente orientamento, riconoscendo natura negoziale all'uso inerente la riferita clausola. Successivamente, il nuovo orientamento della giurisprudenza di legittimità ha registrato costanti conferme, con l'avallo, infine, anche delle Sezioni Unite (cfr. Sez. U, Sentenza n. 21095 del 04/11/2004).

In particolare, va chiarito quale debba essere il concetto di uso normativo e uso negoziale. Comune ad entrambe le fattispecie è la ricorrenza di una prassi negoziale nell'attività economica, solo che mentre l'uso normativo è percepito quale una norma giuridica, vincolante anche se non conosciuta, l'uso negoziale è presunto integrare la volontà delle parti. Seppur noto l'orientamento contrario al riguardo, si ritiene che l'uso normativo si distingua dall'uso negoziale per il fatto di essere accompagnato dall'*opinio juris ac necessitatis*, ovvero dalla convinzione dei consociati che seguono la consuetudine di rispettare un precetto giuridico già esistente o che dovrebbe far parte dell'ordinamento: giacché, seguendo la tesi contraria, pare divenire ancora più labile il confine tra uso normativo ed uso negoziale, considerato che, anche in questo secondo caso, i consociati seguono la consuetudine convinti non solo che la stessa rientri nel contenuto negoziale pattuito, ma altresì che lo stesso sia conforme a diritto.

Orbene, “salvare” la clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale sulla base del richiamo agli usi operato dall'art. 1283 c.c. significa necessariamente individuare uno specifico uso normativo avente proprio il contenuto della clausola *de qua* ovvero contenuto più ampio, ma tale da poterlo ricomprendere. Nell'epocale svolta giurisprudenziale la Corte di Cassazione ha, invece, rilevato come la giurisprudenza che fino ad allora si era occupata del tema non aveva “*affermato l'esistenza di una norma consuetudinaria di questa precisa portata, essendosi limitata ad affermare, sulla base di un dato di comune esperienza, che l'anatocismo trova generale applicazione nel campo delle relazioni tra istituti di credito e clienti*” (testualmente Cass. n. 2374/1999 in motivazione). Detta verifica avrebbe, invero, condotto ad escludere l'esistenza di un uso normativo dal contenuto esposto prima del 1952, quando entrarono in vigore le norme bancarie uniformi elaborate dall'ABI.

Infine, va rilevato come non pare sussistere nelle fattispecie analoghe a quella in esame neppure quell'elemento soggettivo che si è ritenuto presupposto della consuetudine: ovvero, la convinzione di (entrambi) i consociati di rispettare una clausola contrattuale in quanto giuridicamente imposta dall'ordinamento. E ciò non



tanto perché, se imposizione normativa fosse stata, non vi sarebbe stato bisogno di inserirla in tutti i contratti di conto corrente, giacché detta prassi può anche rispondere all'esigenza ormai imposta alle banche di rendere il più possibile trasparente la regolamentazione dei rapporti coi clienti; ma, piuttosto, perché la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori è sempre stata inserita automaticamente nei formulari sottoposti ai clienti senza alcuna facoltà di negoziazione: né da parte della banca, né tantomeno da parte del cliente, pare esservi stato mai quell'atteggiamento psicologico tipico di spontanea adesione ad un precetto giuridico che configura l'*opinio juris ac necessitatis*, che "non è affidabile alla sola costanza e generalità di una prassi, in concreto ineludibile se si vuol porre in essere un certo tipo di rapporti, perché richiesta da uno dei contraenti mediante clausole uniformi e predisposte. Deve essere anche sostanziato dalla convinzione o consapevolezza di attuare un regola (...). E tale convinzione o consapevolezza non deve essere unilaterale, ma costituire opinione comune dei contraenti in un determinato settore" (testualmente in motivazione Cass. n. 12507/1999).

Va, *ad abundantiam*, rilevato come alcun effetto sanante sulla clausola *de qua* possa derivare dal d.lgs. n. 342 del 1999, che aveva stabilito la validità delle pregresse clausole relative alla produzione di interessi con capitalizzazione trimestrale, colpito *in parte qua* da una pronuncia di illegittimità costituzionale (Corte Cost. n. 425/2000).

Peraltro, è ininfluyente, nel caso di specie, ogni considerazione concernente il periodo successivo all'entrata in vigore della delibera C.I.C.R. del 9.2.2000, considerato che il rapporto in questione è stato estinto in data 24.2.2000.

Pertanto, la pattuizione che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori applicati al cliente non può che essere dichiarata nulla.

Accertata la nullità della predetta clausola, va verificato se, comunque, nel ricostruire i reciproci rapporti tra banca e correntista, debba applicarsi una **periodicità** diversa (semestrale o annuale) ovvero debba escludersi qualsiasi capitalizzazione.

Ritiene questo Giudice che debba seguirsi quest'ultima opzione, in rispetto all'insegnamento della pronuncia a Sezioni Unite della Suprema Corte (Sez. U, Sentenza n. 24418 del 02/12/2010), secondo la quale "dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 cod. civ. (il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione".



2.4 Per quanto concerne l'**eccezione di prescrizione** sollevata dall'istituto di credito convenuto, va, in primo luogo, ricordato l'insegnamento della Suprema Corte a Sezioni Unite (Sez. U, Sentenza n. 24418 del 02/12/2010), la quale ha stabilito che *“l'azione di ripetizione di indebitto, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebitto, il termine prescrizione del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del “solvens” con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell’“accipiens”.*

Per completezza, va osservato come non sia applicabile alla controversia neppure l'art. 2, comma 61, del d.l. n. 10/2011, che ha stabilito che *“in ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'art. 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge”*; la Corte Costituzionale ha, infatti, recentemente negato la costituzionalità della norma con la sentenza n. 78/2012.

Ciò premesso, va rilevato che, nel sollevare l'eccezione di prescrizione, la Banca nulla ha dedotto in ordine alla natura solutoria o ripristinatoria dei singoli versamenti di cui è chiesta la restituzione né ha prodotto la documentazione contabile che sarebbe stata necessaria all'effettuazione di tale calcolo. Poiché è la Banca ad eccepire la prescrizione del diritto della correntista, è a suo carico l'onere di dimostrare i fatti estintivi del diritto fatto valere da controparte, ovvero la natura solutoria e non ripristinatoria dei versamenti effettuati dalla società; laddove tale prova non sia fornita, il termine di prescrizione non può che decorrere dalla data di chiusura del conto, alla quale si presume che la correntista abbia provveduto a pagare quanto, sebbene illegittimamente, addebitatole.

In ogni caso, la mancata produzione, da parte della Banca, della documentazione necessaria (estratti conto completi) ha, comunque, impedito all'ausiliario di procedere al relativo calcolo, come evidenziato nel supplemento di consulenza



tecnica depositato in data 17.2.2014, non risultando disponibile la prova del fido concesso né possibile l'individuazione e quantificazione delle migrazioni extra-fido e, quindi, delle rimesse solutorie.

Pertanto, l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta non è meritevole di accoglimento.

2.5 Sulla base di quanto sopra esposto, conformemente al quesito formulato dal Giudice, il c.t.u. ha proceduto, con metodologia condivisibile e ragionamento esente da vizi, a ricalcolare il saldo finale del conto, mediante applicazione del tasso di interesse passivo convenzionale ed eliminazione di ogni forma di capitalizzazione degli interessi debitori fino alla chiusura del rapporto, delle commissioni di massimo scoperto e delle spese di chiusura del conto.

I risultati cui il c.t.u. è pervenuto tengono conto della disponibilità di documentazione non integrale (solo scalari del conto), come precisato a pag. 2 dell'elaborato.

L'ausiliario ha formulato, in particolare, due distinte ipotesi di calcolo: la prima (pag. 4 relazione) si fonda su due azzeramenti del conto alle date del 30.9.1991 e del 30.9.1996, applicati al fine di evitare l'effetto di trascinarsi finanziario che altrimenti si realizzerebbe, atteso che, con il trascorrere dei trimestri e degli anni, aumenta sempre di più il quoziente degli addebiti per interessi, che a sua volta produce ulteriori interessi debitori; la seconda ipotesi (pag. 7 elaborato), pur non condivisa dal c.t.u., è stata elaborata su richiesta dell'attrice, che ha giudicato l'azzeramento al 30.9.1996 riduttivo rispetto alle sue competenze. Proprio sulla base di tale seconda ipotesi, secondo la quale, nel corso del rapporto, sarebbe stato addebitato alla correntista un maggior importo di lire 54.553.354 (pari alla somma di lire 39.830.680 a titolo di interessi anatocistici, lire 1.072.500 a titolo di spese fisse di chiusura del conto e di lire 13.650.174 a titolo di commissioni di massimo scoperto), come meglio precisato nell'elaborato peritale, l'attrice ha rassegnato le sue conclusioni.

Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata, come già rilevato, la mancata produzione degli estratti conto ha, in ogni caso, impedito al consulente l'effettuazione del relativo calcolo, conformemente alla pronuncia della Suprema Corte a SS.UU. n. 24418/2010.

Poiché, anche all'esito delle due ipotesi di calcolo formulate dall'ausiliario e delle conclusioni rassegnate dall'attrice, parte convenuta nulla ha controdedotto in ordine alla seconda ipotesi di conteggio adottata dall'ausiliario, richiamandosi alle contestazioni già precedentemente formulate, la domanda attorea risulta meritevole di accoglimento per l'importo richiesto di **€ 28.174,46** (pari a lire 54.553.354), che



appare, anche a questo Giudice, maggiormente rispondente al dato reale; per l'effetto, parte convenuta deve essere condannata a corrispondere a parte attrice il predetto importo, con interessi di legge dalla domanda al saldo effettivo.

3.1 Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese di lite vengono poste a carico di parte convenuta soccombente, con distrazione a favore del procuratore attoreo antistatario, e sono liquidate, vista anche la nota spese depositata dall'Avv. Fabiani, tenuto conto del criterio del "*decisum*" (cfr. SS.UU., Sentenza n. 19014 dell'11/09/2007, oggi recepito dall'art. 5, co. 1, del recente D.M. n. 55/2014 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi da parte di un organo giurisdizionale), in considerazione della relativa complessità della controversia, del numero di udienze e di atti depositati, nella misura indicata in dispositivo.

Le spese della consulenza tecnica di parte attrice non possono essere tenute in considerazione, in quanto non ne è stato documentato l'effettivo pagamento (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 2605 del 07/02/2006), considerato che l'attrice si è limitata a produrre una fattura riportante le condizioni di pagamento ma non corredata da alcuna quietanza di intervenuto pagamento.

3.2 In base a quanto sopra esposto, le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta.

P. Q. M.

Il Tribunale Ordinario di Treviso, Sezione Terza Civile, ex Sezione Distaccata di Conegliano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così decide:

1) condanna parte convenuta CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A. a corrispondere a parte attrice , di

l'importo di € 28.174,46, con interessi di legge dalla domanda al saldo effettivo;

2) pone le spese della c.t.u. a firma del Rag. Marzio Turchetto definitivamente a carico di parte convenuta CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A.;

3) condanna parte convenuta CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A. a corrispondere al procuratore di parte attrice Avv. Fabiani le spese di lite sostenute, liquidate nell'importo di € 8.767,00 a titolo di compenso e di € 450,00 a titolo di spese, oltre accessori come per legge.

Treviso, 24/11/2014

Il Giudice
dott.ssa Elena Merlo

